

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2022, n. 2

Modifiche al Titolo III della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni.

(GU n.21 del 28-5-2022)

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8/Sez. gen. del 24 febbraio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione dell'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige) e successive modificazioni

1. All'art. 91 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la continuita' nello svolgimento delle attivita' comunali e a condizione che la normativa provinciale lo consenta, i comuni possono assumere il personale in sostituzione di quello prossimo alla cessazione del rapporto di lavoro con un anticipo non superiore a tre mesi rispetto alla cessazione del rapporto stesso.».

Art. 2

Modificazione dell'art. 100 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. All'art. 100 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire maggiore flessibilita' di adeguamento alle esigenze di organizzazione del lavoro, le graduatorie possono essere utilizzate anche per la copertura dei posti istituiti o trasformati successivamente all' indizione delle procedure concorsuali, con specifico riferimento alle previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale o a situazioni oggettive legate alla funzionalita' dei servizi.».

Art. 3

Modificazione dell'art. 108 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nel comma 6 dell'art. 108 della legge regionale n. 2 del 2018 e

successive modificazioni, la cifra: «20.000» e' sostituita dalla cifra: «30.000».

Art. 4

Introduzione dell'art. 123-bis nella legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Dopo l'art. 123 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni e' inserito il seguente:

«Art. 123-bis (Mobilita' volontaria). - 1. Gli enti locali possono ricoprire posti vacanti in organico mediante mobilita' volontaria di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni che siano state precedentemente dichiarate infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente o negli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.».

Art. 5

Modificazione dell'art. 127 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nell'art. 127 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. In caso di gestione associata di servizi o funzioni la normativa provinciale puo' prevedere la possibilita' per i comuni di assumere figure dirigenziali in deroga al limite demografico previsto dal comma 1».

Art. 6

Sostituzione dell'art. 149 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. L'art. 149 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 149 (Nomina a segretario comunale di quarta classe e di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti). - 1. La nomina a segretario comunale di quarta classe e di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti e' deliberata dal consiglio comunale a seguito di concorso per titoli ed esami. I titoli sono valutati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del presidente della regione. Il punteggio assegnato ai titoli non puo' essere superiore al 30 per cento del punteggio complessivo.

2. Possono partecipare al concorso i segretari comunali in servizio e i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore eta', i quali, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per accedere a posti di impiego comunale, siano in possesso di certificato di idoneita' all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e Bolzano.

3. Costituisce titolo preferenziale e valutabile ai fini del concorso l'attestato di frequenza al corso abilitante di cui all'art. 143.

4. Il contratto individuale di lavoro dei segretari di quarta classe precisa la durata minima della permanenza presso la sede segretariale, da contenere in un periodo compreso tra uno e tre anni con decorrenza dall'effettiva assunzione del servizio. In mancanza di una previsione nel contratto il segretario deve rimanere nella sede per almeno due anni. Resta salva la possibilita' per le parti di concordare in ogni momento la modifica della clausola di durata minima garantita. Nel caso di dimissioni volontarie con decorrenza anticipata rispetto al termine di permanenza legale o concordato il segretario e' escluso dai concorsi segretari e non puo' assumere

servizio in qualita' di segretario comunale sino alla scadenza di tale termine.

5. La regione partecipa all'onere di spesa per le procedure concorsuali relative alla copertura delle sedi segretarili di quarta classe assegnando al comune che ha bandito ed espletato il concorso per la copertura della sede segretarile un contributo forfettario di euro 2.000.».

Art. 7

Sostituzione dell'art. 150 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. L'art. 150 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 150 (Nomina a segretario comunale di terza classe nei comuni con piu' di 3.000 abitanti e di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti). - 1. La nomina a segretario comunale di terza classe nei comuni con piu' di 3.000 abitanti e di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti e' deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali in servizio a tempo indeterminato o che hanno prestato servizio a tempo indeterminato presso sedi segretarili di terza classe con piu' di 3.000 abitanti o di seconda classe;

b) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario generale per almeno un anno presso sedi segretarili di prima o seconda classe con piu' di 10.000 abitanti;

c) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario comunale per almeno due anni presso sedi segretarili di seconda classe fino a 10.000 abitanti o di terza classe con piu' di 3.000 abitanti;

d) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di terza o quarta classe fino a 3.000 abitanti;

e) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno due anni presso sedi segretarili di prima o seconda classe con piu' di 10.000 abitanti;

f) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno quattro anni presso sedi segretarili di seconda classe fino a 10.000 abitanti o di terza classe con piu' di 3.000 abitanti;

g) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno sei anni presso sedi segretarili di terza classe fino a 3.000 abitanti;

h) i dipendenti pubblici in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'art. 145 con almeno nove anni di servizio effettivo nella VIII qualifica funzionale o in qualifica equivalente.

2. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a segretario comunale presso i comuni di quarta classe o di terza classe fino a 3.000 abitanti di cui all'articolo 149.».

Art. 8

Sostituzione dell'art. 151 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. L'art. 151 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 151 (Nomina a segretario generale di prima classe e di seconda classe nei comuni con piu' di 10.000 abitanti). - 1. La nomina a segretario generale di prima classe e di seconda classe nei comuni con piu' di 10.000 abitanti e' deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i segretari generali in servizio a tempo indeterminato o che hanno prestato servizio a tempo indeterminato presso sedi segretarili di prima o seconda classe con piu' di 10.000 abitanti;

b) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario generale per almeno due anni presso sedi segretarili di prima o seconda classe con piu' di 10.000 abitanti;

c) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di seconda classe fino a 10.000 abitanti o di terza classe con piu' di 3.000 abitanti;

d) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario comunale per almeno sei anni presso sedi segretarili di terza o quarta classe fino a 3.000 abitanti;

e) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di prima o seconda classe con piu' di 10.000 abitanti;

f) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno sei anni presso sedi segretarili di seconda classe fino a 10.000 abitanti o di terza classe con piu' di 3.000 abitanti;

g) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno nove anni presso sedi segretarili di terza classe fino a 3.000 abitanti.

2. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a segretario comunale di terza classe nei comuni con piu' di 3.000 abitanti e di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti di cui all'art. 150.».

Art. 9

Sostituzione dell'art. 152 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. L'art. 152 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 152 (Norme comuni per la partecipazione ai concorsi per la copertura di sedi segretarili). - 1. Per la determinazione del numero degli abitanti ai fini degli articoli 149, 150 e 151 si fa riferimento alla popolazione legale come determinata in esito all'ultimo censimento.

2. L'ammissione dei candidati ai concorsi previsti dagli articoli 149, 150 e 151 e' subordinata al possesso del certificato di idoneita' all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e Bolzano.

3. Per l'ammissione ai concorsi previsti dagli articoli 150 e 151 si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai fini del conseguimento dell'anzianita' sono interamente valutabili i servizi prestati a tempo determinato;

b) per i periodi di servizio prestati presso comuni convenzionati si calcola la popolazione complessiva dei comuni associati;

c) i servizi a scavalco sono valutabili se svolti al di fuori dell'orario di servizio da segretari comunali con rapporto di lavoro a tempo parziale nei limiti del complessivo orario settimanale previsto contrattualmente;

d) al fine di soddisfare i requisiti di esperienza professionale richiesti, i periodi di servizio prestato in sedi di classe diversa sono cumulabili, previa trasformazione in servizio equivalente, in proporzione al rilievo loro rispettivamente attribuito dagli articoli 150 e 151;

e) gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati ne' da provvedimenti disciplinari ne' da valutazioni negative.».

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 153 della legge regionale n. 2 del 2018 e

successive modificazioni

1. All'art. 153 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «o dell'ente di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le sedi segretarili delle comunita' comprensoriali della provincia di Bolzano sono equiparate alle sedi segretarili comunali di seconda classe.

2-ter. I segretari delle comunita' comprensoriali della provincia di Bolzano possono partecipare ai concorsi pubblici per la copertura delle sedi segretarili previste dagli articoli 149 e 150.».

Art. 11

Modificazione dell'articolo 155 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nell'articolo 155 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di consentire la continuita' nello svolgimento delle attivita' comunali e a condizione che la normativa provinciale lo consenta, i comuni possono assumere al di fuori della dotazione organica il segretario comunale in sostituzione di quello prossimo alla cessazione del rapporto di lavoro con un anticipo non superiore a sei mesi rispetto alla cessazione del rapporto stesso. Fino alla cessazione, la titolarita' della sede rimane in capo al segretario comunale uscente. Al vincitore del concorso puo' essere conferita la supplenza della sede segretarile in caso di assenza del titolare per motivi di ferie, malattia, aspettativa o per altre ragioni.».

Art. 12

Modificazione dell'articolo 156 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nell'articolo 156 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «o da un esperto in selezione e valutazione del personale. Nel caso siano proposti piu' nominativi e' nominato l'esperto che ha ottenuto in separata votazione i due terzi dei voti dei presenti o dalla terza votazione almeno la maggioranza dei voti dei presenti».

Art. 13

Introduzione dell'articolo 156-bis nella legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 156 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni e' inserito il seguente:

«Art. 156-bis (Materie di esame). - 1. Le materie di esame per l'accesso alle sedi segretarili sono individuate con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

2. L'esame si articola in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta consiste nell'illustrazione e redazione di un atto amministrativo. La prova orale puo' essere articolata in una o piu' esercitazioni e colloqui, eventualmente integrati con elementi scritti, al fine di valutare le conoscenze e capacita' dei candidati richieste nel bando. Puo' essere svolta, in tutto o in parte, nelle seguenti forme: conferenza orale, trattazione di casi esemplificativi, simulazioni di situazioni specifiche, colloquio.».

Art. 14

Modificazione dell'articolo 158 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nel comma 1 dell'articolo 158 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, viene aggiunto in fine il seguente periodo: «L'accertamento della medesima classe giuridica in relazione alle classi seconda e terza e' effettuato tenuto conto anche del numero degli abitanti secondo le disposizioni previste dagli articoli 149, 150, 151 e 152, comma 1.».

Art. 15

Introduzione dell'articolo 158-bis nella legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Dopo l' articolo 158 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni e' inserito il seguente:

«Art. 158-bis (Utilizzo delle graduatorie di concorso per la copertura delle sedi segretari)

1. I comuni che non abbiano una graduatoria in corso di validita' possono coprire il posto vacante di segretario mediante utilizzo delle graduatorie di concorso della medesima classe giuridica approvate dai comuni, dalle comunita' o dalle comunita' comprensoriali della provincia di appartenenza. L'accertamento della medesima classe giuridica in relazione alle classi seconda e terza e' effettuato tenuto conto anche del numero degli abitanti secondo le disposizioni previste dagli articoli 149, 150, 151 e 152, comma 1.

2. L'utilizzo della graduatoria di' altri enti si perfeziona previo accordo tra le amministrazioni interessate che puo' essere stipulato sia prima che dopo l'approvazione della graduatoria medesima.

3. In caso di utilizzo di graduatorie gia' approvate da altri enti l'individuazione della graduatoria da utilizzare avviene nel rispetto dei criteri prestabiliti dall'amministrazione con deliberazione di consiglio.».

Art. 16

Modificazioni dell'articolo 159 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. All'art. 159 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:

«Modifiche delle sedi segretarili in caso di fusioni. Gestione associata della segreteria comunale nei comuni della provincia di Trento»;

b) prima del comma 1 e' anteposto il seguente:

«01. Le modifiche delle sedi segretarili in caso di fusione di comuni sono disciplinate dai commi 1 e 5. La gestione associata della segreteria comunale nei soli comuni della provincia di Trento e' disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5.».

Art. 17

Introduzione dell'articolo 159-bis nella legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 159 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni e' inserito il seguente:

«Art. 159-bis (Gestione associata della segreteria comunale nei comuni della provincia di Bolzano). - 1. In caso di convenzione per la gestione associata della segreteria comunale nei comuni della provincia di Bolzano, e' inquadrato come titolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 140, comma 2, il segretario di qualifica piu' elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianita' di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposita selezione, secondo le procedure stabilite nella convenzione, a cui sono ammessi i segretari della gestione associata inquadrati nella suddetta qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono soggetti alle direttive del titolare. La copertura delle sedi

segretari) coinvolte nella gestione associata avviene nel rispetto dei limiti assunzionali stabiliti dalla normativa provinciale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e successive modificazioni. In caso di nuova copertura di una sede segretariale si procede all'individuazione del titolare in base a quanto previsto dal presente comma. La convenzione prevede la ripartizione tra i segretari delle funzioni segretariili nei comuni associati.

2. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari in servizio già titolari di sede segretariale sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretariale.

3. I segretari in servizio a tempo indeterminato nei comuni interessati da processi di gestione associata conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico e provvisoriamente quello economico in godimento, con esclusione dell'indennità di convenzione, fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi. I segretari non titolari conservano il diritto alla nomina quali titolari in caso di successiva vacanza del posto di segretario titolare. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto quale segretario non titolare della gestione associata è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune d'origine.».

Art. 18

Modificazioni dell'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nel comma 2 dell'art. 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni dopo le parole: «La graduatoria è formata» sono aggiunte le seguenti: «di norma».

2. Nell'art. 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La commissione dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina. Ove si proceda alla sostituzione di un singolo componente della commissione la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo della durata quinquennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intera commissione.».

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 167 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. Nell'art. 167 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Qualora la normativa provinciale lo preveda, il fondo viene utilizzato anche per coprire fino al 50 per cento delle spese gravanti sui comuni relative all'assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a un anno e con una qualifica che richiede il possesso della laurea magistrale di un abilitato del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale, entro due anni dall'approvazione della relativa graduatoria, ai fini dello svolgimento di un ulteriore tirocinio professionalizzante. Il fondo può essere utilizzato inoltre per lo sviluppo di progetti specifici volti a supportare i segretari comunali nelle loro funzioni, come proposti dai consorzi dei comuni e approvati dalla rispettiva provincia.

1-ter. Le ulteriori modalità di utilizzo dei fondi ai sensi dei commi 1 e 1-bis sono disciplinate da un regolamento di attuazione emanato dalle rispettive province.»;

b) nel comma 2 le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».

Art. 20

Sostituzione dell'art. 169 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni

1. L'art. 169 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 169. (Soppressione dei diritti di segreteria). - 1. I comuni possono sopprimere i diritti di segreteria previsti per il rilascio dei certificati anagrafici dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni anche per la quota del 10 per cento destinata alla rispettiva provincia autonoma ai sensi dell'articolo 167.».

Art. 21

Norma transitoria

1. La nuova disciplina recata dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14 si applica alle procedure concorsuali e alle mobilita' bandite dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione del decreto previsto dall'articolo 156-bis della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni introdotto dall'articolo 14 della presente legge. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

2. Per la valutazione dei titoli nei concorsi per la copertura delle sedi segretarili di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'articolo 149 della legge regionale n. 2 del 2018, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, si applicano fino all'adozione di un nuovo decreto le disposizioni recate dal decreto del presidente della regione 11 luglio 2012, n. 7/L relativo alla valutazione dei titoli nei concorsi per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe.

3. La nuova disciplina recata dall'articolo 2 si applica anche alle graduatorie approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle eventuali disposizioni contenute nel relativo bando di concorso.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'articolo 15, l'idoneita' conseguita nei concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge e prima del termine previsto dal comma 1 consente l'accesso alle sedi di classe corrispondente a prescindere dal numero degli abitanti. I segretari comunali titolari di sede segretarile in esito a concorsi banditi prima del termine previsto dal comma 1 possono accedere attraverso la mobilita' alle sedi di classe corrispondente a prescindere dal numero degli abitanti.

Art. 22

Abrogazioni

1. Il comma 1-bis dell'art. 154 e l'allegato C della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni relativo all'articolo 150 della stessa legge sono abrogati a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione del decreto previsto dall'art. 156-bis della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni introdotto dall'art. 13 della presente legge.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 22 febbraio 2022

Il Presidente della Regione: Fugatti